

390359
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

ex De Simone F. DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

13 AGO. 1975

Prot.n° A640

AL SIG. ~~DE~~ DE SIMONE CARMELA

Via 2 giugno, 2

CAROVIGNO

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione semplice.-

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stata concessa l'intestazione dell'alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito alla via 2 giugno lotto 1° scala interno .

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro 17, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello allegato bollettino di c/c postale il versamento della somma di £.....21.192=..... come appresso dovuta:

a) mensilità di fitto e servizi dal 10/9/1975 al 10/10/1975
£.....6.184=...

b) canone consumo acqua normale e fogna £.....800.....

c) contributo nelle spese di illuminazione delle scale

£.....200.....

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO,.....£.....7.034=.....

d) deposito cauzionale (pari a 2 mensilità di fitto)".....14.068=.....

e) deposito spese contrattuali.....".....21.192=.....
21.192=

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisoria e come tale suscettibile di aumento e di diminuzione in rapporto all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo.

Non presentandosi entro il 5/9/1975 sarà dichiarato inattaria dell'alloggio.

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)



COMUNE DI CAROVIGNO

PROVINCIA DI BRINDISI

STATO DI FAMIGLIA

ORIGINALE

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE - CERTIFICA

ORIGINALE

che la famiglia cui si appartiene va 1. Sig.

questo comune in via via S. Rocco

n. 2/4

risulta composta come segue:

più residente in

pr. d. N.	COGNOME E NOME	Relazione di parentela col capo famiglia	TUOGO E DATA DI NASCITA	STATO civile	Professione	NOTE
1	De Simone Felice	C.F.	29-11-1887	vedovo	Medicinali	Carovigno 1926-11-18
2	De Simone Pasquale	comin.	13-3-1896	vedovo	Medicinali	Carovigno 194-11-19
3	De Simone Filomena	figlia	27-7-1912	EST	casale di cultura familiare	Carovigno 1926-11-18
4	Rosario	figlio	10-8-1914	EST	casale di cultura familiare	Carovigno 1926-11-18
5	Angela	figlio	9-12-1920	EST	casale di cultura familiare	Carovigno 1926-11-18
6	Rocco	figlio	4-1-1923	EST	casale di cultura familiare	Carovigno 1926-11-18
7	Carmela	figlia	5-3-1925	EST	casale di cultura familiare	Carovigno 1926-11-18
8	Paola Antonia	figlia	1-10-1927	EST	casale di cultura familiare	Carovigno 1926-11-18
9	Francesca	figlia	31-7-1929	EST	casale di cultura familiare	Carovigno 1926-11-18
10	Antonina	figlia	18-1-1932	EST	casale di cultura familiare	Carovigno 1926-11-18
11	Pasquale	figlio	7-11-1933	EST	casale di cultura familiare	Carovigno 1926-11-18
12	Enrica	figlia	3-5-1936	EST	casale di cultura familiare	Carovigno 1926-11-18
13						
14						

La qualifica di capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici.

Si rilascia a richiesta di De Simone Carmela

Carovigno, il 27-8-1936

IL COMPILATORE

per uso

di De Simone in Carovigno del 1936

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

[Signature]

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(47 ultime capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. DE SIMONE Felice

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 7 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di CAROVIGNO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 4.500 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 60



I DENUNZIANTE
IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. Vallarino

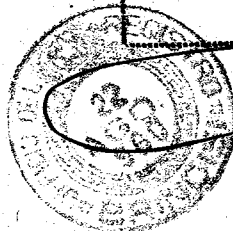
Registrata la presente denuncia, addì 22 Agosto 19 60 al N. 75

vol. foglio registro Aut. privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

(*)

IL DIRETTORE



DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o del denunziante e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunziante o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I^l sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo
VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant^e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. *Gerardo Finelli*

Hanno avuto
convenzioni che (4) 10 Agosto 19 57
esecuzione col giorno (5)

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 7 del 1.° Lotto
di case popolari nel Comune di *Caravigno*

Durata della locazione : dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti : L. 4500 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addì 27 Agosto 19 57

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 27 AGO 1957 al N. 1115

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Rebault*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



COMUNE DI CAROVIGNO
PROVINCIA DI BRINDISI

CERTIFICATO DI MORTE

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

CERTIFICA

che DE SIMONE Felice =

nat 0 il 29 Novembre 1887 in Carovigno

è mort 0 in questo Comune il giorno Ventisei

del mese di novembre dell'anno mille novecento=

settantatré

, atto N. 80 P.I. -----

Si rilascia a richiesta di DE SIMONE Carmela =

e da servire per uso di legge in esenzione

del bollo

Carovigno, il 27/9/1974

IL COMPILATORE



L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

dotto 1° c.p.
Prot. N. 5981

Ufficio Inquilinato

Brindisi, li 27 OTT 1975

-AL SIG. ra De Simone Carmela

Via Due Gugus, 2

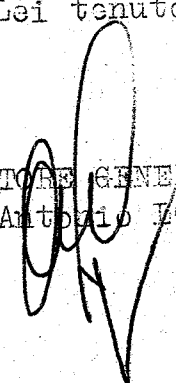
CAROVINO

OGGETTO: Invio contratto di locazione.-

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.-

Distinti saluti.-

IL DIRETTORE GENERALE FF.
(Dott. Antonio MONCO)



SC/mc.-



COMUNE DI CAROVIGNO

PROVINCIA DI BRINDISI

CERTIFICATO DI MORTE

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

C E R T I F I C A

che CAMPOSEO Pasqua ==
nata il 13 Marzo 1896 in Carovigno
è morta in questo Comune il giorno quattro
del mese di novembre dell'anno mille novecento=
settanta, atto N. -65+P.I----

Si rilascia a richiesta di DE SIMONE Carmela
e da servire per uso di legge in
esenzione del bollo

Carovigno, il 27/9/1974

IL COMPILATORE



L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. DE SIMONE Felice

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19-59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 7 del 1° lotto

di Case Popolari nel Comune di CAROVIGNO

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 4.500 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 32 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 22 AGO. 1959 19-59

I DENUNZianti (7)

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1959 19-59 al N. 1737

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

di sensi dell'art. 74 legge del registro -

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Castmoro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. De Simone Felice

convenzioni che (4) hanno avuto.

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 7 del 1° lotto.
di Case Popolari nel Comune di Quindici

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 4500 mensili anticipate. 54.000

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 3 0480. 19 al N 1968

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Settanta e cinque

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 519.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(347 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 992)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti 0(1) Com. te Ubaldo

Vallarino nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) Brindisi-Casimiro 9

dichiara no di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi 0 denunzianti (3) ed il

Sig. De Simone Felice

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10.8.1963 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

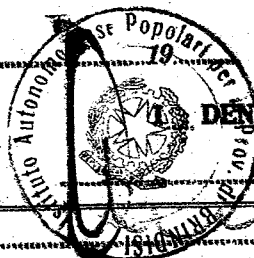
Designazione delle cose locate: appartamento n. 7 del 1° Lotto
di case popolari nel comune di CAROVIGNO

Durata della locazione: 10.8.1963 al 10.8.1964

Corrispettivi pattuiti: 1766 Reddito catastale esclusa la rivalu-
tazione di 18000 600

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A addì



DENUNZIANTE (7)

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

28.160.1963

(*) Bollo a calendario.

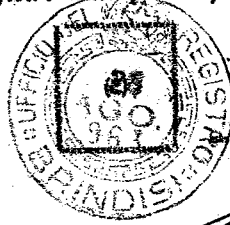
IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quella richiesta dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. DE SIMONE FELICE

convenzioni che (4) hanno avuto

10 - 8 19 62
esecuzione col giorno (5)

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 7 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di CAROVIGNO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 4744 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3299.

A BRINDISI



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

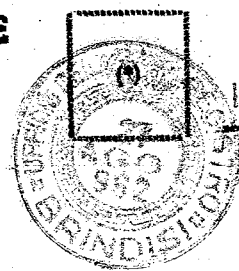
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 27-8-1962 19 al N. 2962

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *seutodice*

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario



IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGGENTE

(Dot. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura della parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. DE SIMONE Felice
Lotto 1^a Scala Int. 7
Via V. Veneto
CAROVIGNO

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

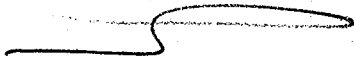
Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 5.551,-, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 4223

Brindisi, li 10-8-61

AL SIG. De Simone Felice

Lotto 1° Scala 1/a Int. 7

Via V. Veneto

Canalicchio

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.265 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.75.

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 5.537 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	£. <u>1.265</u> vano per vani <u>3.75</u>	£. <u>4.744</u>
b- Canone consumo acqua normale.....		£. <u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale.....		£. <u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....		£. <u>143</u>
		<u>5.537</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.



[Handwritten signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0000000000-----

Prot. n. 1040
Ufficio Amm. vo

Brindisi, 11

AL SIG. Le Simone Felice

VIA Bellini N° 1

carovigno

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.-

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via Vittorio Veneto lotto 1^a scala interno 7.

Detto alloggio è composto di vani utili _____ oltre gli accessori equivalenti a vani legali _____.

La invito, pertanto, a presentarsi nella sede di questo Istituto, via Casimiro n.9 per la stipula del relativo contratto.=

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi", per l'ammontare di £. 21.600 - come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal <u>10-10-1957</u> al <u>10-11-1957</u>	£. _____	£. <u>4.500 =</u>
b) - canone consumo acqua normale	" _____	450. =
c) - contributo nelle spese di illuminazione scale "	" _____	50. =
d) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)	" _____	<u>15.450 =</u>
e) - deposito spese contrattuali	£. _____	1.000. =
f) - I.G.E. 3% su a)	" _____	<u>150 =</u>
T o t a l e	£. _____	<u>21.600 =</u>

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.=

Non presentandosi entro il 19/10 corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'appartamento.=

IL PRESIDENTE
(Ubaldo VALLARINO)

SIG. PRESIDENTE ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

De Simone
Carovigno
Il sottoscritto De Simone Felice fu Rocco da Carovigno, già richiedente per l'assegnazione di alloggio nel Comune di Carovigno e classificato al 13° posto della graduatoria; avendo avuto conoscenza che il Sig. Cesaria Cosimo, attuale occupante di un alloggio del palazzo di codesto Ente in Carovigno, sta per trasferirsi fuori

e h i e d e

che la S.V. voglia compiacersi, in considerazione delle precarie situazioni dello scrivente, di subentrare all'assegnazione di detto alloggio.

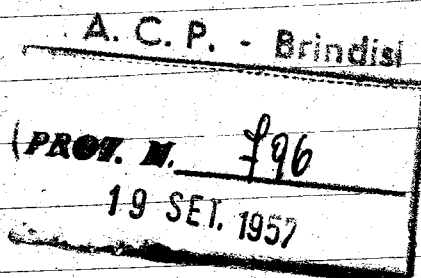
Dichiara di sottostare fin d'ora a tutti gli obblighi e doveri imposti dall'Istituto.

Carovigno, 15/9/1957

De Simone Felice

De Simone Felice Via Bellini 1

Carovigno



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO

(Art. 4 - Legge 4 - 1 - 1968, n. 15)

Io sottoscritt a DE SIMONE Carmela

nata a Carovigno il 5 marzo 1925

residente in Carovigno, ai sensi ed effetti di cui all'art. 4 della Legge 4 - 1 - 1968 n. 15, ~~at~~

~~firmata in presenza~~ per uso di legge in esenzione di bollo.

D I C H I A R O

- Che mio padre Sig. DE SIMONE Felice, nato a Carovigno il 26.11.1973 è deceduto in Carovigno il 26.11.1973, lasciando quali eredi legittimi le sottoindicate persone:
 - 1) -DE SIMONE Carmela, nata a Carovigno il 5.3.1925 - Figlia-Dichiarante;
 - 2) -DE SIMONE Filomena, nata a Carovigno il 27.7.1912 - Figlia;
 - 3) -DE SIMONE Rosaria, nata a Carovigno il 10.8.1914 - Figlia;
 - 4) -DE SIMONE Angela, nata a Carovigno il 9.12.1920 - Figlia;
 - 5) -DE SIMONE Francesca, nata a Carovigno il 31.7.1929 - Figlia;
 - 6) -DE SIMONE Pasquale, nato a Carovigno il 7.11.1933 - Figlio;
 - 7) -DE SIMONE Crocifissa, nata a Carovigno il 3.5.1936 - Figlia.
- Che oltre ai predetti non ve ne sono altri che possano vantare diritto.
- Che i predetti fratelli eredi rinunciano a mio favore all'alloggio sito nel Comune di Carovigno alla Via 2 Giugno n.2/9.=

=====

IL DICHIARANTE

De Simone Carmela

T E S T I

1.) -

2.) -

COMUNE DI CAROVIGNO - PROVINCIA DI BRINDISI

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE (Art. 20 - Legge 4 - 1 - 1968, n. 15)

L'anno millenovecentosettanta 4 addi ventisette del mese di settembre
avanti di me FRANCIOSO Giovanni Funzionario incaricato dal Sindaco
è comparsa la Sig.ra DE SIMONE Carmela
della cui identità sono certo per conoscenza diretta
la quale mi ha reso la suestesa dichiarazione e l'ha sottoscritta in mia presenza dopo essere
stata da me ammonita sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace.

L'APPLICATO DI SEGRETERIA

Ad

Carovigno, lì 26 Ottobre 1974

SPETT/LE ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Servizio Inquilinato

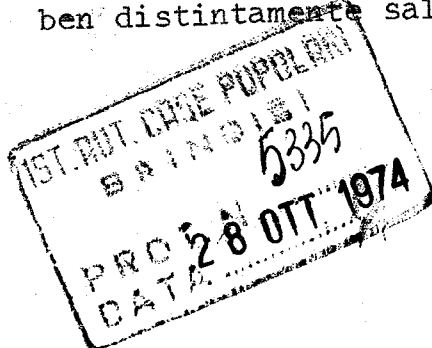
- B R I N D I S I -

La sottoscritta DE SIMONE Carmela nata a Carovigno il 5.3.1925 ed ivi residente, domiciliata alla Via Due Giugno n° 2/9.

Si pregia rivolgere rispettosa domanda a codesto Spett/le Istituto, acchè voglia disporre l'assegnazione e la relativa intestazione della casa cui attualmente dimora di proprietà dell'Istituto medesimo, già intestata al di lei defunto suo padre DE SIMONE Felice deceduto in Carovigno il 26.11.1973, come da relativa documentazione anagrafica che si allega alla presente.

All'uopo fa presente che é l'unica della intiera famiglia rimasta nubile e nel contempo dichiara sotto la sua personale responsabilità di accettare tutte le condizioni sia in materia contrattuale che di quanto altro contenuto nel contratto in parola.

Sicura di quanto sopra domanda e nell'attesa di Vs/ benevole riscontro al riguardo, anticipatamente ringrazia e ben distintamente saluta.--



LA RICHIEDENTE

De Simone Carmela

